

CORPORATE & TAX
STUDIO ASSOCIATO
GERMANI | D'UGO | CAGNONI

Le novità introdotte dalla Legge n. 207/2024 - Legge di Bilancio 2025

CIRCOLARE | 13 gennaio 2025

Milano, 13 gennaio 2025

CIRCOLARE

OGGETTO: Le novità introdotte dalla Legge n. 207/2024 – Legge di Bilancio 2025

Premessa

Con la pubblicazione sul Supplemento Ordinario n. 43/L della Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024 e in vigore dal 1° gennaio 2025, è stata emanata la Legge 30 dicembre 2024 n. 207, rubricata "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*".

Il testo di Legge prevede, come di consueto, numerose novità di carattere fiscale riferite alle imposte dirette, indirette e ai tributi locali che, in alcuni casi, troveranno la piena operatività a seguito dell'emanazione degli appositi decreti attuativi da parte dei ministeri competenti.

Tra le principali novità introdotte, si evidenziano la definitiva introduzione a regime della procedura di rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni, la modifica della disciplina relativa alla deducibilità fiscale delle spese di rappresentanza e trasferta per le imprese e le nuove modalità di calcolo dei fringe benefit per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, nonché l'introduzione della c.d. "Ires premiale" e la modifica degli scaglioni e delle aliquote IRPEF.

Tenuto conto dell'ampiezza delle misure introdotte attraverso il provvedimento di Legge, di seguito vengono analizzate, in forma tabellare, le principali disposizioni di carattere fiscale, di bilancio e di agevolazioni contenute nel medesimo.

Indice delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025

Di seguito, si riporta un indice riepilogativo degli argomenti oggetto di analisi con indicazione del comma di riferimento della Legge di Bilancio 2025, in modo da rendere più agevole l'individuazione e l'approfondimento delle misure di proprio interesse.

Riferimenti	Argomenti
Articolo 1, comma 2	**Modifiche degli scaglioni e delle aliquote IRPEF**
Articolo 1, comma 10	**Limitazione alle detrazioni IRPEF in base al reddito complessivo ed al numero dei figli a carico**
Articolo 1, commi 14-15	**Modifiche al regime transitorio di deducibilità di svalutazioni e perdite su crediti di banche e assicurazioni**
Articolo 1, comma 16	**Modifiche alla deducibilità delle quote di ammortamento di avviamento e altre attività immateriali che hanno determinato l'iscrizione di attività per imposte anticipate**
Articolo 1, comma 17	**Modifiche alla deducibilità delle perdite attese su crediti in sede di prima adozione dell'IFRS 9 per gli intermediari finanziari e le compagnie assicurative**
Articolo 1, comma 18	**Limitazione temporanea allo scomputo delle perdite e delle eccedenze ACE pregresse**
Articolo 1, commi 19-20	**Obbligo di ricalcolo degli acconti IRES ed IRAP e divieto di compensazione dei maggiori acconti 2025 e 2026**
Articolo 1, commi 21-22	**Modifiche alla disciplina della web-tax**
Articolo 1, commi 24-29	**Modifiche al regime di tassazione delle cripto-attività**
Articolo 1, comma 30	**Nuova rivalutazione del costo di partecipazioni e terreni al 18%**
Articolo 1, commi 31-37	**Assegnazione, trasformazione, estromissione agevolata**
Articolo 1, comma 48	**Modifiche alla determinazione del valore del *fringe benefit* per i veicoli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti**
Articolo 1, commi 54-56	**Modifiche alla disciplina delle detrazioni edilizie**

Articolo 1, commi 81-83	**Deducibilità delle spese di rappresentanza e trasferta – obbligo di tracciabilità**
Articolo 1, commi 87-88	**Imposta di bollo sulle polizze vita**
Articolo 1, comma 385	**Riduzione dell'imposta sostitutiva per i premi di produttività**
Articolo 1, commi 390-391	***Fringe Benefit* – Incremento della soglia di non imponibilità per l'anno 2025**
Articolo 1, commi 399-400	**Super deduzione per le nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato**
Articolo 1, commi 404-426	**"Decontribuzione Sud"**
Articolo 1, commi 427-429	**"Piano Transizione 5.0"**
Articolo 1, commi 436-444	**IRES premiale per il 2025**
Articolo 1, commi 445-448	**Investimenti "4.0"**
Articolo 1, comma 449	**Proroga del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI**
Articolo 1, commi 458 - 460	**Riversamento del credito d'imposta per ricerca e sviluppo - contributo in conto capitale**
Articolo 1, commi 485-491 e 544-546	**Credito d'imposta per la ZES Unica Mezzogiorno**
Articolo 1, comma 520	**Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande**
Articolo 1, comma 860	**Obbligo di PEC per gli amministratori di società**
Articolo 1, commi 862-863	**Modifica al regime di deducibilità dei costi dei piani di *stock option***

Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025

Argomento	Le novità
Modifiche degli scaglioni e delle aliquote IRPEF (Articolo 1, comma 2)	L'articolo 1, comma **2**, della Legge di Bilancio 2025 ha modificato l'articolo 11, comma 1, del TUIR, confermando a regime **la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote IRPEF**, già prevista per il periodo d'imposta 2024. A decorrere dal periodo d'imposta 2025, l'articolazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote IRPEF rimane quindi la seguente: • fino a 28.000 euro: **23%**; • oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro: **35%**; • oltre 50.000 euro: **43%.**
Limitazione alle detrazioni IRPEF in base al reddito complessivo ed al numero dei figli a carico (Articolo 1, comma 10)	L'articolo 1, comma **10**, della Legge di Bilancio 2025 ha **introdotto il nuovo articolo 16-*ter* del TUIR, con il quale viene previsto un nuovo tetto massimo di spesa per il calcolo delle detrazioni fiscali usufruibili dal contribuente**, parametrato al reddito ed al numero di figli fiscalmente a carico. La novità si applica alle spese sostenute **dall'1/01/2025** dalle sole persone fisiche con un **reddito complessivo superiore a 75.000 euro**. Il nuovo limite massimo di spesa riguarda la quasi totalità degli oneri detraibili e viene determinato **moltiplicando l'importo "base" di spesa detraibile per un coefficiente** in relazione al numero di figli fiscalmente a carico presenti nel nucleo familiare del contribuente. Nello specifico, l'importo "base" è pari a: • **14.000 euro**, se il reddito complessivo del contribuente è compreso tra i 75.000 euro ed i 100.000 euro; • **8.000 euro**, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro. Il **coefficiente** da utilizzare è pari a: • **0,50** se nel nucleo familiare non ci sono figli fiscalmente a carico;

	• **0,70** se nel nucleo familiare è presente un figlio fiscalmente a carico; • **0,85** se nel nucleo familiare sono presenti due figli fiscalmente a carico; • **1** se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli fiscalmente a carico o almeno un figlio disabile fiscalmente a carico. A titolo esemplificativo, un contribuente con reddito complessivo pari a 120.000 euro e con un figlio fiscalmente a carico nel nucleo famigliare potrà beneficiare di detrazioni fiscali calcolate su un limite massimo di spesa pari a 5.600 euro (8.000 euro x 0,70). Sono, tuttavia, previste delle **eccezioni** in relazioni ai seguenti oneri detraibili, per i quali **non è applicabile il nuovo limite** introdotto dal nuovo articolo 16-*ter* del TUIR: • le spese sanitarie; • le somme investite nelle start up innovative e nelle PMI innovative; • gli interessi passivi dei mutui ipotecari contratti fino al 31/12/2024 per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell'abitazione principale; • le spese sostenute fino al 31/12/2024 che consentono di beneficiare di agevolazioni ripartite in più rate annuali (ad esempio, gli interventi edilizi e gli interventi di riqualificazione energetica); • i premi di assicurazione sulla vita, contro gli infortuni, sul rischio morte, sull'invalidità permanente o non autosufficienza, nonché sul rischio di eventi calamitosi su immobili ad uso abitativo stipulati fino al 31/12/2024.
Modifiche al regime transitorio di deducibilità di svalutazioni e perdite su crediti di banche e assicurazioni (Articolo 1, commi 14-15)	L'articolo 1, commi **14-15**, della Legge di Bilancio 2025 ha **modificato il regime transitorio di deducibilità, ai fini IRES e IRAP, delle svalutazioni e delle perdite su crediti di banche, società finanziarie e assicurazioni**, intervenendo sulle modifiche operate (da ultimo) dalla precedente Legge di Bilancio 2024. Nell'ambito di un complesso quadro normativo più volte rivisto, con la Legge di Bilancio 2025, viene stabilito il **differimento**, in quote costanti:

<table>
<tr>
<td></td>
<td>

al periodo d'imposta in corso al 31/12/2026 e ai tre successivi, della deduzione della quota dell'11% prevista per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2025;
al periodo d'imposta in corso al 31/12/2027 e ai tre successivi, della deduzione della quota dell'4,7% prevista per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2026.

Per effetto di tale (ultima) modifica, le nuove soglie di deducibilità risultano quindi essere le seguenti:
<table>
<tr><th>Periodo d'imposta (*)</th><th>Percentuale di deducibilità</th></tr>
<tr><td>2016</td><td>5%</td></tr>
<tr><td>2017</td><td>8%</td></tr>
<tr><td>2018-2019</td><td>0% per ciascun periodo d'imposta</td></tr>
<tr><td>2020-2021</td><td>12% per ciascun periodo d'imposta</td></tr>
<tr><td>2022</td><td>8,3%</td></tr>
<tr><td>2023</td><td>18%</td></tr>
<tr><td>2024</td><td>17%</td></tr>
<tr><td>2025</td><td>0%</td></tr>
<tr><td>2026</td><td>2,75%</td></tr>
<tr><td>2027-2028</td><td>6,32% per ciascun periodo d'imposta</td></tr>
<tr><td>2029</td><td>4,31%</td></tr>
</table>
(*) per soggetti solari.
</td>
</tr>
<tr>
<td>Modifiche alla deducibilità delle quote di ammortamento di avviamento e altre attività immateriali che hanno determinato l'iscrizione di attività per imposte anticipate
(Articolo 1, comma 16)</td>
<td>L'articolo 1, comma 16, della Legge di Bilancio 2025 ha <u>modificato il regime di deducibilità, ai fini IRES e IRAP, delle quote di ammortamento relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di attività per imposte anticipate</u> cui si applica la disciplina sulla trasformazione in crediti d'imposta di cui all'articolo 2, commi 55, 56-bis, 56bis.1 e 56-ter, del D.L. n. 225/2010.
Intervenendo su una disciplina più volte modificata, viene in particolare stabilito il differimento, in quote costanti:</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td>

al periodo d'imposta in corso al 31/12/2026 e ai tre successivi, della deduzione della quota del 13% prevista per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2025;
al periodo d'imposta in corso al 31/12/2027 e ai due successivi, della deduzione della quota del 13% prevista per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2026.

Per effetto di tale (ultima) modifica, la percentuale di deducibilità delle poste in oggetto risultano quindi essere la seguente:
<table>
<tr><th>Periodo d'imposta (*)</th><th>Percentuale di deducibilità</th></tr>
<tr><td>2018-2019</td><td>0% per ciascun periodo d'imposta</td></tr>
<tr><td>2020</td><td>3%</td></tr>
<tr><td>2021</td><td>10%</td></tr>
<tr><td>2022-2024</td><td>12% per ciascun periodo d'imposta</td></tr>
<tr><td>2025</td><td>0%</td></tr>
<tr><td>2026</td><td>3,25%</td></tr>
<tr><td>2027</td><td>20,58%</td></tr>
<tr><td>2028</td><td>13,58%</td></tr>
<tr><td>2029</td><td>13,59%</td></tr>
</table>
(*) per soggetti solari
</td>
</tr>
<tr>
<td>Modifiche alla deducibilità delle perdite attese su crediti in sede di prima adozione dell'IFRS 9 per gli intermediari finanziari e le compagnie assicurative
(Articolo 1, comma 17)</td>
<td>
L'articolo 1, comma 17, della Legge di Bilancio 2025 ha <u>modificato la percentuale di deducibilità, ai fini IRES e IRAP, dei componenti reddituali derivanti dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti vantate nei confronti della clientela, iscritti in bilancio in sede di prima adozione dell'IFRS 9</u>.

In particolare, viene stabilito il differimento, in quote costanti:

al periodo d'imposta in corso al 31/12/2026 e ai tre successivi, della deduzione della quota del 10% prevista per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2025;

</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>

al periodo d'imposta in corso al 31/12/2027 e ai due successivi, della deduzione della quota del 10% prevista per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2026.

Per effetto di tale modifica, le percentuali di deducibilità delle poste in oggetto risultano quindi essere le seguenti:
<table>
<tr><th>Periodo d'imposta (*)</th><th>Percentuale di deducibilità</th></tr>
<tr><td>2018</td><td>10%</td></tr>
<tr><td>2019</td><td>0%</td></tr>
<tr><td>2020-2024</td><td>10% per ciascun periodo d'imposta</td></tr>
<tr><td>2025</td><td>0%</td></tr>
<tr><td>2026</td><td>2,5%</td></tr>
<tr><td>2027-2029</td><td>15,83% per ciascun periodo d'imposta</td></tr>
</table>
(*) per soggetti solari
</td></tr>
<tr><td>Limitazione temporanea allo scomputo delle perdite e delle eccedenze ACE pregresse

(Articolo 1, comma 18)</td><td>L'articolo 1, comma 18, della Legge di Bilancio 2025 ha previsto che le perdite fiscali e le eccedenze ACE pregresse possano essere portate in diminuzione del maggior reddito del periodo di imposta in corso al 31/12/2025, determinato per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 14 a 17, nella misura non superiore al 54% dello stesso maggior reddito imponibile (rispetto alla misura ordinaria dell'80%).

Tale limitazione si applica anche ai fini della determinazione del reddito dei soggetti partecipanti al consolidato nazionale e mondiale.</td></tr>
<tr><td>Obbligo di ricalcolo degli acconti IRES ed IRAP e divieto di compensazione dei maggiori acconti 2025 e 2026

(Articolo 1, commi 19-20)</td><td>L'articolo 1, commi 19-20, della Legge di Bilancio 2025 ha previsto:

(a) l'obbligo di ricalcolo degli acconti relativi ai periodi d'imposta in corso al 31/12/2025 e ai quattro periodi d'imposta successivi, al fine di non tenere conto delle modifiche previste dalla Legge di Bilancio 2025 in materia di deduzione:
• delle quote delle svalutazioni e perdite su crediti di banche e assicurazioni;
• delle quote di ammortamento relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di attività per imposte anticipate;</td></tr>
</table>

	• dei **componenti reddituali** derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazioni del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti previsto dall'IFRS 9; • delle **perdite d'impresa e delle eccedenze ACE**; **(b)** e il **divieto di utilizzo in compensazione** (sia orizzontale sia verticale) dei maggiori acconti d'imposta dovuti per i periodi d'imposta **2025** e **2026** per effetto dell'obbligo di ricalcolo stesso.
Modifiche alla disciplina della web-tax (Articolo 1, commi 21-22)	L'articolo 1, commi **21-22**, della Legge di Bilancio 2025 ha **modificato l'ambito soggettivo della c.d. "web tax"** disciplinata dall'articolo 1, commi 35 e seguenti, della Legge n. 145/2018 ed ha introdotto **l'obbligo di versamento di un acconto di tale imposta**. Per quanto riguarda l'ambito soggettivo, ai sensi del nuovo articolo 1, comma 36, della Legge n. 145/2018 (come modificato dalla Legge di Bilancio 2025) **l'imposta sui servizi digitali si applica nei confronti delle imprese che realizzano**: • nel territorio dello Stato **ricavi (di qualsiasi ammontare) derivanti da servizi digitali** di cui all'articolo 1, comma 37, della Legge n. 145/2018; • singolarmente o a livello di gruppo, nell'anno solare precedente un ammontate complessivo di **ricavi, ovunque realizzati, almeno pari a 750 milioni di euro**. Prima di tale modifica, i ricavi derivanti da servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato dovevano essere pari ad almeno 5,5 milioni di euro. Per quanto riguarda **l'acconto da versare**, ai sensi del nuovo articolo 1, comma 42, della Legge n. 145/2018 (come modificato dalla Legge di Bilancio 2025), ne è previsto il **versamento, entro il 30 novembre dell'anno solare di riferimento, per l'ammontare pari al 30% dell'imposta dovuta** per l'anno solare precedente (calcolata applicando il 3% sull'ammontare dei ricavi tassabili). Il versamento del **saldo** dovrà essere poi effettuato **entro il 16 maggio dell'anno successivo** a quello di riferimento.

Modifiche al regime di tassazione delle cripto-attività (Articolo 1, commi 24-29)	L'articolo 1, commi **24-29**, della Legge di Bilancio 2025 ha **apportato le seguenti modifiche al regime fiscale delle cripto-attività previsto per i soggetti non imprenditori** (persone fisiche, società semplici, ecc.): • viene inasprito il carico fiscale sulle cripto-attività, prevedendo **l'applicazione dell'aliquota del 33%** (in luogo di quella ordinaria del 26%) sulle **plusvalenze e sugli altri proventi** di cui all'articolo 67, comma 1, lett. c-*sexies*), del TUIR **realizzati dall'1/01/2026**; • viene **eliminata la franchigia reddituale di 2.000 euro** introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 in forza della quale le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lett. c-*sexies*), del TUIR non erano soggetti a tassazione se di importo complessivo annuo inferiore a 2.000 euro. Con l'eliminazione di tale franchigia, ogni reddito derivante delle cripto-attività, anche di minimo importo, viene dunque ad essere oggetto di dichiarazione e tassazione; • viene **reintrodotta la possibilità di affrancare il valore** delle cripto-attività possedute alla data dell'1/01/2025, versando **un'imposta sostitutiva del 18%** in un'unica soluzione entro il 30/11/2025 oppure in un massimo di tre rate annuali di pari importo, con interessi del 3% annuo sulle rate successive.
Nuova rivalutazione del costo di partecipazioni e terreni al 18% (articolo 1, comma 30)	L'articolo 1, comma **30**, della Legge di Bilancio 2025 ha introdotto **definitivamente a regime** la disciplina che prevede **la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni (agricoli ed edificabili) di cui agli articoli 5 e 7 della Legge n. 448/2001**. Mediante il versamento dell'**imposta sostitutiva**, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, di **rivalutare** il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio di ciascun anno (al di fuori dell'ambito d'impresa), con la possibilità di **affrancare** in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai

	sensi dell'articolo 67, comma 1, lett. a) e c-bis), del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso. Al fine di procedere alla rivalutazione sarà necessario che, entro il 30 novembre di ciascun anno, venga predisposta una perizia giurata di stima della partecipazione o del terreno da parte di un professionista abilitato. Per quel che concerne, invece, i titoli quotati, sarà sufficiente prendere in considerazione il loro valore normale, in luogo del costo di acquisto, determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024. Dal 2025, la rideterminazione del costo fiscale delle suddette partecipazioni e dei terreni prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva con **aliquota unica del 18%** (nel 2024 l'aliquota era fissata al 16%). L'imposta sostitutiva del 18% deve essere versata: • per l'intero ammontare, entro il **30 novembre** dell'anno di riferimento della rivalutazione; • oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, in **tre rate** annuali di pari importo; le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 30 novembre dell'anno di esercizio dell'opzione. La rideterminazione del costo fiscale di terreni e partecipazioni si **perfeziona** con il versamento, entro il 30 novembre, del totale dell'imposta sostitutiva dovuta o della prima rata.
Assegnazione, trasformazione, estromissione agevolata (Articolo 1, commi 31-37)	L'articolo 1, commi **31-36**, della Legge di Bilancio 2025, ha **introdotto** nuovamente, sulla base della disciplina prevista dall'articolo 1, commi 100–106, della L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), **le agevolazioni fiscali** per: • **l'assegnazione e la cessione agevolata ai soci di beni immobili o di beni mobili registrati non strumentali;** • **la trasformazione in società semplice di società (di persone o di capitali) che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni**.

	Tali operazioni devono essere effettuate **entro il 30/09/2025** e prevedono **l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ed IRAP pari all'8%** e la riduzione dell'imposta di registro. L'imposta sostitutiva, elevata al **10,5%** in caso di società di comodo, è calcolata sulla differenza tra il valore normale ed il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati (con possibilità di assumere in luogo del valore normale degli immobili il loro valore catastale) e dovrà essere **versata per il 60% entro il 30/09/2025 e per il residuo 40% entro il 30/11/2025**. Le **riserve in sospensione** possono essere affrancate con applicazione di un'imposta sostitutiva del **13%**. Il successivo comma **37** della Legge di Bilancio 2025 ha **reintrodotto la disciplina agevolativa relativa all'estromissione degli immobili strumentali dell'imprenditore individuale**, che consente di escludere tali beni dal patrimonio dell'impresa, mediante assegnazione degli stessi all'imprenditore, a fronte del pagamento di un'imposta agevolata. Gli immobili oggetto dell'agevolazione, i quali possono essere sia per natura che per destinazione, devono essere posseduti alla data del **31/10/2024** e devono presentare a tale data il requisito della strumentalità (devono, inoltre, essere posseduti anche alla data dell'**1/01/2025**). La **plusvalenza derivante dall'estromissione è soggetta ad un'imposta sostitutiva pari all'8%**, con la possibilità di determinarla utilizzando il valore catastale dell'immobile in luogo del suo valore normale. Per garantire l'efficacia dell'agevolazione occorrerà procedere all'operazione **tra l'1/01/2025 ed il 31/05/2025**, anche mediante comportamento concludente. La relativa imposta dovrà essere versata per il 60% **entro il 30/11/2025** e per il residuo 40% entro il **30/06/2026**.
Modifiche alla determinazione del valore del *fringe benefit* per i veicoli assegnati in	L'articolo 1, comma **48**, della Legge di Bilancio 2025, ha modificato l'articolo 51, comma 4, lett. a), del TUIR, relativamente alle **modalità di determinazione dei *fringe benefits* per i veicoli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti**.

uso promiscuo ai dipendenti (Articolo 1, comma 48)	Ricordiamo che, in base alla normativa vigente fino all'entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio (31/12/2024), la percentuale di determinazione del *fringe benefit* era parametrata sui livelli di emissioni di anidride carbonica dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti (la percentuale applicata, infatti, veniva incrementata nel caso in cui le emissioni dei veicoli fossero superiori a 60g/km). La nuova normativa ha modificato: • il parametro di riferimento per la determinazione del *fringe benefit*; • le percentuali da applicare al costo chilometrico individuato dalle tabelle ACI. Nello specifico, la Legge di Bilancio 2025 ha stabilito che, per gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di nuova immatricolazione, assegnati in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati a partire dall'1/01/2025, per la determinazione del *fringe benefit* non si farà più riferimento alle emissioni di CO2, ma si assumerà **il 50% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell'ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.** Tale percentuale è ridotta al: • **20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in**; • **10% per i veicoli a batteria** a trazione esclusivamente elettrica. Ciò significa che risulteranno concretamente penalizzate le assegnazioni di auto ad alimentazione tradizionale (benzina e diesel) nonché le ibride (ad eccezione di quelle plug-in). Occorre segnalare che la nuova normativa non specifica quale disciplina debba trovare applicazione per i veicoli concessi in un uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati fino al 31/12/2024.
Modifiche alla disciplina delle detrazioni edilizie (Articolo 1, commi 54-56)	L'articolo 1, commi **54-56**, della Legge di Bilancio 2025 **ha modificato l'aliquota delle agevolazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-*bis* del TUIR**.

	In particolare, la detrazione IRPEF relativa agli interventi eseguiti sulle **unità immobiliari adibite ad abitazione principale**, è pari al: • **50%** per le spese sostenute nel **2025**, nel limite massimo di spesa agevolata di **96.000 euro**; • **36%** per le spese sostenute negli anni **2026** e **2027**, nel limite massimo di spesa agevolata di **96.000 euro**. Per gli interventi eseguiti su **unità immobiliari diverse dall'abitazione principale**, nel limite di spesa agevolata non superiore a **96.000 euro** per unità immobiliare, l'aliquota è stabilita al: • **36%** per le spese sostenute nel **2025**; • **30%** per le spese sostenute nel **2026** e **2027**. Parallelamente, le aliquote delle detrazioni spettanti per gli interventi volti alla **riqualificazione energetica ed alla riduzione del rischio sismico vengono sostanzialmente allineate a quelle previste per gli interventi di recupero edilizio sopra esposte**. Si segnala che, a decorrere dall'1/01/2025, non godono più di alcuna agevolazione le spese sostenute per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. Viene, inoltre, **prorogato anche per l'anno 2025 il c.d. "bonus mobili"**, finalizzato all'arredo degli immobili oggetto di ristrutturazione, con il medesimo **limite di spesa detraibile pari a 5.000 euro** previsto per l'anno precedente. La Legge di Bilancio 2025 introduce per l'anno 2025, il c.d. "**bonus elettrodomestici**", consistente in un contributo **fino a 100 euro** (200 euro per le famiglie con un Isee inferiore a 25.000 euro) per l'acquisto di un elettrodomestico in classe energetica non inferiore a B, prodotto in Unione europea, con contestuale smaltimento dell'elettrodomestico sostituito. Da ultimo, riguardo alla disciplina del "**Superbonus**", la detrazione del 65% prevista per le spese sostenute nell'anno 2025 spetta esclusivamente per gli interventi già avviati o per i quali, alla data del **15/10/2024**, risulti:

	• presentata la CILA-S per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini; • presentata la CILA-S e adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori per gli interventi effettuati dai condomini; • presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici. Viene, infine, riconosciuta la possibilità di ripartire in **dieci quote annuali** (anziché quattro) la detrazione relativa alle spese sostenute nell'anno 2023.
Deducibilità delle spese di rappresentanza e trasferta – obbligo di tracciabilità (Articolo 1, commi 81-83)	L'articolo 1, commi **81-83**, della Legge di Bilancio 2025 **ha introdotto l'obbligo di tracciabilità delle spese di rappresentanza e trasferta ai fini della deducibilità dal reddito d'impresa e l'esclusione dal reddito da lavoro dipendente dei relativi rimborsi**. La nuova normativa ha modificato l'articolo 51, comma 5, del TUIR e ha stabilito che **non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i rimborsi delle spese per le trasferte o le missioni, quali vitto, alloggio e viaggio e trasporto effettuati mediante taxi o noleggio con conducente, se i relativi pagamenti sono eseguiti con metodi tracciabili**. Tale obbligo si applica sia alle trasferte effettuate all'**interno** che all'**esterno** del territorio comunale in cui è ubicata la sede di lavoro; ai fini dell'esclusione dalla tassazione: • per le **prime**, i rimborsi di spese di viaggio e trasporto devono risultare "**comprovati e documentati**". • per le **seconde**, si applicano **i limiti di esclusione già previsti**, in base al tipo di rimborso (analitico, misto o indennità forfettaria). Contestualmente, la Legge di Bilancio 2025 introduce un analogo obbligo di **pagamento mediante mezzi tracciabili anche ai fini della deducibilità dal reddito d'impresa e dalla base imponibile IRAP delle spese di vitto e alloggio e dei rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante taxi o noleggio con conducente, sostenute per le**

	trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, deducibili nei limiti già previsti dall'articolo 95, commi 1, 2 e 3, del TUIR. Quindi, per le spese in questione, la deducibilità in capo all'impresa e la non concorrenza al reddito per il dipendente sono vincolate all'utilizzo dei mezzi elettronici di pagamento (venendo, pertanto, meno nel caso di utilizzo del contante). **Anche per gli esercenti arti e professioni** è previsto che le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, nonché quelle di viaggio e trasporto, effettuati mediante taxi o noleggio con conducente, **addebitate analiticamente al committente, o rimborsate analiticamente per le trasferte dei dipendenti o dei lavoratori autonomi, sono deducibili dal reddito da lavoro autonomo e dalla base imponibile IRAP alle condizioni e nei limiti già attualmente previsti dall'art. 54-*septies* del TUIR se eseguite mediante strumenti tracciabili**. Per quanto concerne le **spese di rappresentanza e quelle per omaggi destinati a clienti, effettivi e potenziali (di importo superiore a 50 euro)**, sostenute a decorrere dall'1/01/2025, la nuova normativa ha stabilito che sono deducibili ai fini del reddito d'impresa e della base imponibile IRAP solo **se sostenute tramite mezzi tracciabili**, e sempre secondo i limiti fissati dall'articolo 108, comma 2, del TUIR. Con riferimento ai mezzi di pagamento, sono individuati i seguenti **strumenti tracciabili**: • versamento bancario o postale; • altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D. Lgs. n. 241/1997 (quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari). La modifica in oggetto **non riguarda le spese di pubblicità e di sponsorizzazion**e, in quanto la Legge di Bilancio 2025 fa riferimento esclusivamente all'articolo 108 comma 2, del TUIR.
Imposta di bollo sulle polizze vita	L'articolo 1, commi **87-88**, della Legge di Bilancio 2025 ha modificato le **modalità di versamento dell'imposta di bollo in relazione alle**

(Articolo 1, commi 87-88)	**comunicazioni relative a contratti di assicurazione sulla vita**, di cui all'articolo 13, comma 2-*ter*, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972. La nuova normativa prescrive che il pagamento dell'imposta di bollo (del due per mille) sulle comunicazioni alla clientela relative a contratti di assicurazione sulla vita (rami III e V) debba avvenire **annualmente**, con le modalità ordinarie previste dall'articolo 4 del D.M. 24/05/2012 e **non al momento del rimborso o riscatto della polizza**, come precedentemente previsto. L'importo, corrispondente all'imposta di bollo, versato annualmente dalla compagnia assicurativa, è poi computato in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto della polizza. Per i contratti di assicurazione sulla vita **in corso all'1/01/2025**, l'ammontare corrispondente all'importo complessivo dell'imposta di bollo, calcolata per ciascun anno fino al 2024, è versato per una quota pari: • al **50%** entro il 30/06/2025; • al **20%** entro il 30/06/2026; • al **20%** entro il 30/06/2027; • per la restante quota del **10%** entro il 30/06/2028.
Riduzione dell'imposta sostitutiva per i premi di produttività (Articolo 1, comma 385)	L'articolo 1, comma **385**, della Legge di Bilancio 2025 ha confermato, anche **per gli anni d'imposta 2025, 2026 e 2027, la riduzione dal 10% al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali applicata sui premi di risultato**, prevista dall'articolo 1, comma 182, della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), erogati nel corso del triennio, entro il limite annuo di 3.000 euro lordi, per i lavoratori dipendenti del settore privato titolari di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro.
***Fringe Benefit* – Incremento della soglia di non imponibilità per l'anno 2025** (Articolo 1, commi 390-391)	L'articolo 1, commi **390-391**, della Legge di Bilancio 2025 ha previsto **l'incremento, per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, della soglia di non imponibilità dei *fringe benefit***, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, del TUIR, analogamente a quanto già previsto per il periodo d'imposta 2024.

	Nello specifico, l'attuale soglia di 258,23 euro viene elevata, e quindi confermata anche per l'anno 2025 e per i due seguenti, a: • **1.000 euro** per tutti i dipendenti; • **2.000 euro** per i lavoratori dipendenti con figli a carico ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del TUIR (tale limite troverà applicazione solo qualora il lavoratore dipendente dichiari al datore di lavoro di avervi diritto mediante indicazione del codice fiscale dei figli). L'esenzione in esame rileva anche ai fini della base imponibile dei contributi previdenziali e in caso di **superamento del limite**, concorrerà a formare il reddito di lavoro dipendente l'intero importo corrisposto e non solo l'eccedenza. La norma prevede, inoltre, che **non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente**, entro i limiti sopra indicati, oltre al valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, anche le eventuali somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro ai propri lavoratori dipendenti per il pagamento: • delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale; • delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Super deduzione per le nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato (Articolo 1, commi 399-400)	L'articolo 1, commi **399-400**, della Legge di Bilancio 2025 **ha prorogato per gli anni 2025, 2026 e 2027 l'incentivo fiscale per le nuove assunzioni di personale dipendente introdotto per il solo 2024 dall'articolo 4 del D. Lgs. n. 216/2023** (c.d. D. Lgs. "Riforma IRPEF – IRES"). La nuova normativa stabilisce che le disposizioni del citato articolo 4 trovano applicazione, nei limiti e alle condizioni ivi previste, anche per gli incrementi occupazionali risultanti al termine di **ciascuno dei predetti periodi di imposta rispetto al periodo di imposta precedente**. L'agevolazione spetta ai titolari di reddito di impresa e agli esercenti arti e professioni e si sostanzia in una maggiorazione (in linea generale pari al 20%) del costo riferibile al personale dipendente di **nuova assunzione con contratto a tempo indeterminato** rispetto al periodo di imposta precedente. Tale maggiorazione ("super deduzione") si **aggiunge** al costo

ordinariamente dedotto ai fini della determinazione delle imposte sui redditi (non ai fini IRAP). In linea con quanto previsto per il 2024, nella determinazione degli **acconti** di imposta dovuti per gli anni oggetto di proroga (2025, 2026 e 2027), non si tiene conto della variazione in diminuzione effettuata ai sensi della normativa in esame.

Per beneficiare dell'agevolazione valgono le condizioni e i limiti già previsti per il 2024:

(a) **il numero dei dipendenti a tempo indeterminato** in forza al termine del periodo d'imposta di riferimento (es. 2025) deve essere **superiore** al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel precedente periodo d'imposta (es. 2024), tenendo conto di eventuali decrementi in capo a società controllate o collegate o facenti capo al medesimo soggetto;

(b) **il numero totale dei dipendenti (compresi quelli a tempo determinato)** in forza al termine del periodo d'imposta di riferimento (es. 2025) deve essere **superiore** al numero dei lavoratori mediamente occupati nel precedente periodo d'imposta (es. 2024).

La prima verifica deve essere condotta in merito alla sussistenza del c.d. "**incremento occupazionale**" del numero lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in forza nel periodo d'imposta oggetto dell'agevolazione rispetto a quello del periodo d'imposta precedente.

La seconda verifica deve essere condotta con riferimento al c.d. "**incremento occupazionale complessivo**" del numero dei dipendenti, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, in forza nel periodo d'imposta agevolato rispetto a quello del periodo d'imposta precedente.

Entrambe le condizioni devono sussistere **congiuntamente:**

1	numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo di riferimento (es. 2025)	>	numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo di imposta precedente (es. 2024)
2	numero totale dei dipendenti (a tempo indeterminato e determinato) al termine del periodo di riferimento (2025)	>	numero totale dei dipendenti (a tempo indeterminato e determinato) mediamente occupati nel periodo di imposta precedente (2024)

	Per una disamina dettagliata circa le modalità di determinazione dell'agevolazione si rinvia alla nostra **Circolare Clienti del 25/07/2024**.
"Decontribuzione Sud" (Articolo 1, commi 404-426)	L'articolo 1, commi **404-426**, della Legge di Bilancio 2025 ha modificato la disciplina della c.d. "**Decontribuzione Sud**", introdotta dall'articolo 1, commi 161 e ss. della Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), consistente nell'esonero parziale, per i datori di lavoro, dal versamento dei contributi previdenziali per i lavoratori assunti nelle regioni del Mezzogiorno. la Legge di Bilancio 2025 ha disposto, in primo luogo, **il termine al 31/12/2024 dell'agevolazione, con applicazione limitata ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30/06/2024**. In luogo di tale agevolazione, la nuova normativa ha stabilito **che, a partire dall'1/01/2025, i datori di lavoro privati che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, saranno esonerati, per gli anni 2025-2029, dal versamento dei contributi previdenziali** nella misura che segue: • per l'anno **2025**, nella misura del **25%** per un importo massimo di 145 euro su base mensile per 12 mensilità, per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31/12/2024; • per l'anno **2026**, nella misura del **20%** per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31/12/2025; • per l'anno **2027**, nella misura del **20%** per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31/12/2026; • per l'anno **2028**, nella misura del **20%** per un importo massimo di 100 euro su base mensile per 12 mensilità, per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31/12/2027; • per l'anno **2029**, nella misura del **15%** per un importo massimo di 75 euro su base mensile per 12 mensilità, per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31/12/2028. Per poter beneficiare del nuovo sgravio, le imprese devono garantire il rispetto delle seguenti **condizioni generali**:

	1. regolarità del pagamento degli obblighi contributivi; 2. assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione, nonché in materia di tutela delle condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 3. rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali e territoriali di riferimento. È, inoltre, previsto il rispetto di ulteriori **condizioni specifiche**: • per le società che rientrano fra le microimprese o le PMI, l'esonero contributivo è riconosciuto nel rispetto del limite "*de minimis*"; • per i datori di lavoro privati che non rientrano fra le categorie sopra menzionate, l'esonero contributivo è riconosciuto a condizione che il datore di lavoro dimostri, al 31/12 di ogni anno, un incremento occupazionale, rispetto all'anno precedente, dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato e la sua efficacia è subordinata al rilascio di una specifica autorizzazione da parte della Commissione Europea (fino a tale data, per i datori di lavoro diversi dalle microimprese o dalle PMI l'agevolazione sarà **sospesa**). Sono **esclusi** dall'ambito di applicazione della nuova agevolazione i datori di lavoro del settore agricolo, i contratti di lavoro domestico e di apprendistato, gli enti pubblici economici, IACP, consorzi, enti morali o ecclesiastici.
"Piano Transizione 5.0" (Articolo 1, commi 427-429)	L'articolo 1, commi **427-429**, della Legge di Bilancio 2025 ha introdotto rilevanti **modifiche alla disciplina del credito d'imposta per gli investimenti effettuati nell'ambito del "Piano Transizione 5.0"** di cui all'articolo 38 del D.L. n. 19/2024, **oggetto di specifico approfondimento con la nostra Circolare Clienti del 7/10/2024**, tra le quali si segnalano: • **l'incremento della misura del beneficio**, mediante l'estensione delle aliquote inizialmente previste per il primo scaglione di quote di investimento (fino a 2,5 milioni di euro) anche al secondo scaglione (fino a 10 milioni di euro). La tabella che segue riepiloga, pertanto, il **credito d'imposta riconosciuto in relazione all'ammontare degli investimenti effettuati**, la cui applicazione

	dipende dalla percentuale della riduzione di consumi energetici ottenuta a seguito degli investimenti effettuati: **% riduzione consumi energetici** / **Quote d'investimento fino a 10 milioni di euro** / **Quote d'investimento oltre 10 e fino a 50 milioni di euro** Struttura produttiva: 3-6% Processo: 5-10% / 35% / 5% Struttura produttiva: 6-10% Processo: 10-15% / 40% / 10% Struttura produttiva: oltre 10% Processo: oltre 15% / 45% / 15% • **l'estensione del riconoscimento del credito d'imposta, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCo)** certificate da un organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l'azienda cliente; • un ulteriore **incremento della base di calcolo per gli investimenti effettuati in impianti fotovoltaici** che, a seconda dei moduli utilizzati, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari, rispettivamente, al 130%, 140% e 150% del loro costo; • la **possibilità di cumulare tale beneficio con il credito d'imposta per gli investimenti effettuati nella ZES unica Mezzogiorno** e con altre agevolazioni finanziate con risorse da fonti europee. Tali modifiche troveranno applicazione **retroattivamente anche per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024** con la previsione di un'apposita comunicazione al GSE.
IRES premiale per il 2025 (Articolo 1, commi 436-444)	Secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi **436-444**, della Legge di Bilancio 2025, per il periodo di imposta **2025**, le imprese che rispettano determinate condizioni possono beneficiare di una tassazione con **aliquota IRES del 20%** (c.d. "**IRES premiale**") in luogo di quella ordinaria del 24%. La riduzione di aliquota **non si applica** alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2024 o che determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari.

	Per beneficiare dell'IRES premiale al 20%, occorre garantire il rispetto di **entrambe** le seguenti **condizioni**: **(a)** **l'accantonamento ad apposita riserva** di una quota minima (pari all'80%) degli utili dell'esercizio 2024; **(b)** **l'investimento** di una quota degli utili accantonati di cui alla lettera a) (almeno il 30% e comunque per un ammontare non inferiore al 24% degli utili dell'esercizio 2023) **in nuovi beni strumentali 4.0 e 5.0**; tali investimenti non devono, in ogni caso, essere di importo inferiore a 20.000 euro e devono essere effettuati, anche mediante leasing, tra il 1° gennaio 2025 e la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2024. In aggiunta a quanto sopra, per poter beneficiare dell'aliquota IRES ridotta occorre rispettare anche ulteriori **condizioni**: **(a)** nel periodo d'imposta **successivo** a quello in corso al 31/12/2024 (il 2025 per i soggetti solari): • il **numero di unità lavorative** per anno (ULA) non deve essere diminuito rispetto alla media del triennio precedente; • devono essere effettuate **nuove assunzioni** di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale (ai sensi dell'articolo 4 del D. Lgs. n. 216/2023) in misura pari almeno all'1% del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31/12/2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato; **(b)** che l'impresa **non abbia fatto ricorso** all'istituto della cassa integrazione guadagni nell'esercizio in corso al 31/12/2024 o in quello successivo, ad eccezione dell'integrazione salariale ordinaria corrisposta in presenza di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali.

	Le imprese beneficiarie dell'IRES Premiale, tuttavia, **decadono** dall'agevolazione, con conseguente recupero della stessa: (a) nel caso in cui la quota di utili 2024 accantonata a riserva sia distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2024 (entro il 31 /12/2026 per i soggetti solari); (b) nel caso in cui i **nuovi beni strumentali 4.0 e 5.0** oggetto di investimento siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l'investimento. Nella determinazione degli **acconti** dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2025 (il 2026 per i soggetti solari) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata **non applicando** le disposizioni dell'agevolazione in esame. Con decreto del MEF saranno adottate le disposizioni di attuazione dell'IRES premiale, anche al fine di introdurre disposizioni di coordinamento con altre norme dell'ordinamento tributario, nonché al fine di disciplinare le modalità di recupero dell'agevolazione nei casi di decadenza dal beneficio.
Investimenti "4.0" (Articolo 1, commi 445-448)	L'articolo 1, commi **445-448**, della Legge di Bilancio 2025 ha **modificato la disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali "4.0"** di cui all'articolo 1, commi 1051 – 1063, della L. 178/2020. In particolare: • viene **abrogata per l'anno 2025 l'agevolazione per gli investimenti in beni "immateriali 4.0"**; • viene introdotta una **modifica per gli investimenti effettuati dall'1/01/2025 al 31/12/2025** (o nel termine "lungo" del 30/06/2026) **in beni "materiali 4.0"**: per questi ultimi viene previsto un **tetto massimo di spesa pubblica** pari a 2,2 miliardi di euro, con necessità per le imprese di presentare apposite **comunicazioni al MIMIT per beneficiare dell'agevolazione.** Ai fini

	della fruizione del credito d'imposta, assumerà rilevanza l'ordine cronologico di presentazione delle domande; al raggiungimento dei limiti di spesa previsti, il MIMIT ne darà immediata comunicazione mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale per la sospensione dell'invio di ulteriori richieste. Tale limite **non troverà applicazione** in relazione agli investimenti per i quali entro il 31/12/2024 (data di pubblicazione della Legge di Bilancio) il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Proroga del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI (Articolo 1, comma 449)	L'articolo 1, comma **449**, della Legge di Bilancio 2025, ha **prorogato al 31/12/2027 il riconoscimento del credito d'imposta del 50% dei costi di consulenza sostenuti dalle PMI ai fini alla quotazione in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione della Ue**, nel limite massimo di costi pari a 500.000 euro su cui calcolare il credito.
Riversamento del credito d'imposta per ricerca e sviluppo - contributo in conto capitale (Articolo 1, commi 458 - 460)	L'articolo 1, commi **458-460**, della Legge di Bilancio 2025 **ha riconosciuto un contributo in conto capitale** ai soggetti che, entro il 31/10/2024, hanno **aderito alla procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta in ricerca e sviluppo indebitamente fruito in compensazione**. Le modalità di erogazione del contributo, le percentuali dello stesso e la sua rateizzazione saranno stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del *Made in Italy* di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
Credito d'imposta per la ZES Unica Mezzogiorno (articolo 1, commi 485-491 e 544-546)	L'articolo 1, commi **485-491** e **544-546** della Legge di Bilancio 2025 ha **riconosciuto anche per l'anno 2025, un credito d'imposta per gli investimenti effettuati nella ZES unica Mezzogiorno** disciplinato dall'articolo 16 del D.L. n. 124/2023, e dall'articolo 16-*bis* del D.L. n. 124/2023 per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura.
Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di	L'articolo 1, comma **520**, della Legge di Bilancio 2025 ha **modificato** la disciplina relativa all'applicazione dell'**imposta del 5%, sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, da applicare sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori del comparto turistico, alberghiero e della ristorazione a titolo di liberalità (c.d. "mance")**, erogate anche

somministrazione di pasti e bevande (Articolo 1, comma 520)	attraverso mezzi di pagamento elettronico, introdotta dall'articolo 1, commi 58-62, della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023). In particolare, la nuova normativa ha: • incrementato da 50.000 euro a **75.000 euro** il limite di reddito percepito nell'anno dai lavoratori per le prestazioni di lavoro, previsto per accedere alla tassazione agevolata; • incrementato dal 25% al **30%** l'importo limite **del reddito percepito** dal dipendente entro il quale le mance ricevute possono essere assoggettate all'imposta sostitutiva.
Obbligo di PEC per gli amministratori di società (Articolo 1, comma 860)	L'articolo 1, comma **860**, della Legge di Bilancio 2025 **ha esteso agli amministratori di imprese costituite in forma societaria l'obbligo di attivare un indirizzo di posta elettronica certificata – PEC e di indicarlo al Registro delle imprese**. Con riferimento a tali obblighi, non sono stati tuttavia previsti termini specifici per l'adempimento o eventuali sanzioni per il mancato rispetto di tali obblighi.
Modifica al regime di deducibilità dei costi dei piani di *stock option* (Articolo 1, commi 862-863)	L'articolo 1, commi **862-863**, della Legge di Bilancio 2025 ha **modificato il regime di deducibilità in relazione ai piani di *stock option* riconosciuti ai lavoratori dipendenti e amministratori**. In particolare, viene **differita la deduzione del costo al momento dell'esercizio delle opzioni concessa**, facendo coincidere la deduzione con l'insorgere del presupposto imponibile Irpef in capo al beneficiario. Di conseguenza, rispetto al passato, laddove il costo contabilizzato in relazione ai piani maturati risultava deducibile all'atto della delibera stessa secondo il principio della "derivazione rafforzata", **la modifica al regime comporta l'insorgenza di un ulteriore disallineamento contabile e fiscale**. La modifica trova applicazione con riferimento ai piani di *stock option* attivati a partire dall'esercizio in corso al 31/12/2025.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORPORATE & TAX
STUDIO ASSOCIATO
GERMANI | D'UGO | CAGNONI



Via Privata Fratelli Gabba n. 5 | 20121 Milano (MI)
Tel. +39 02.45395830 | Fax +39 02.89092688
info@gdctax.it | www.gdctax.it